



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo POLO 1 NARDÒ

Piazza UMBERTO I, 73048 NARDO'

Tel. 0833871047 Mail: LEIC896001@istruzione.it - PEC: LEIC896001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 91025790758 - C.M.: LEIC896001

<https://www.comprensivonardo1.it/>

Circolare n. 231

Nardò, (fa fede il protocollo)

Ai docenti a Tempo Determinato

LORO SEDI

All'Albo on line

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno e fino al 31 agosto.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunciabile dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana e correlativamente un obbligo del datore di lavoro. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)- art.1, co 54 55 e 56 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (cd. Spending Review) modificato in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce quanto segue: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale.....sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi....”
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. - Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - decesso;
 - malattia e infortunio;
 - risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato: si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico secondo le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- ❖ vacanze natalizie;
- ❖ vacanze pasquali;
- ❖ ponti e festività;
- ❖ periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate

- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

1. Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
2. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- a) non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

- a) le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative. Si richiama, altresì, l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

Nel sottolineare l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie in quanto l'istituto scolastico non può assegnarle automaticamente,

SI INVITANO

i docenti con contratto a tempo determinato a presentare formalmente istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato avvisando (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025) della perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva in assenza di domanda volontaria.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

L'ufficio personale monitorerà la presentazione delle domande in corrispondenza dei suddetti periodi. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si ricorda che in caso di mancata richiesta di ferie, viene meno il diritto alle ferie e alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.

Tanto si doveva per opportuna verifica da parte del lavoratore, circa le ferie in oggetto. Si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Giuseppe Alemanno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, comma 2 del D. Lgs n.33/93.